Diritto e Lavoro

UGL UNIONE GENERALE DEL LAVORO

La sentenza della settimana

UFFICIO LEGALE

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER ASSENZA (CARCERE PREVENTIVO)

GIOVANNI MAGLIARO

L'art.45 del R.D. n.148/1931, relativo al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, sanziona con il licenziamento il lavoratore arbitrariamente assente per oltre cinque giorni. Inoltre, ai sensi dell'articolo 21 della stessa legge, il lavoratore che si trovi nell'impossibilità di recarsi al lavoro ha l'obbligo di avvisare senza indugio l'azienda. Certamente la carcerazione preventiva del lavoratore non può definirsi assenza arbitraria e non consente, in linea di massima, di avvisare senza indugio l'azienda. Tuttavia il lavoratore aveva fatto pervenire al datore di lavoro la comunicazione sulle cause dell'assenza solo dopo un mese tramite il suo legale. Tale comunicazione è in contrasto con l'articolo 21 sopra citato, non essendo stato peraltro dimostrato che il lavoratore si trovasse nell'impossibilità di comunicare la sua assenza dal lavoro in un tempo più congruo anche con lo stesso tramite. E' pertanto legittimo il licenziamento disciplinare intimato per assenza ingiustificata dal lavoro.

CORTE DI CASSAZIONE

n.54
31 gennaio 2019

La vicenda da cui trae origine la sentenza di questa settimana (Cassazione n.25150 del 24 ottobre 2017) si riferisce ad un lavoratore dipendente da una azienda di Padova a cui si applica disciplina che regola il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri. Questo lavoratore è stato licenziato per motivi disciplinari per mancata comunicazione dell'assenza e quindi per assenza ingiustificata. Il dato particolare che caratterizza questa vicenda è che il lavoratore era "assente" in quanto in stato di carcerazione preventiva. La domanda presentata dall'interessato era stata respinta dal Tribunale di Padova. Successivamente la Corte d'Appello di Venezia rigettava il gravame proposto dal lavoratore e confermava la decisione del Tribunale.

Nel ricorso per Cassazione il lavoratore lamenta che la sentenza aveva errato nel non considerare che la carcerazione preventiva non poteva essere risolta in base alla disciplina regolante il rapporto degli autoferrotranvieri che prevede l'obbligo dell'agente che si trovi nell'impossibilità di attendere al servizio di avvisare senza indugio l'azienda. Qui si dovevano applicare i principi generali per cui il lavoratore detenuto si trovava nell'impossibilità di chiarire con la direzione aziendale la sua posizione sicché un provvedimento restrittivo della libertà personale (che impedisce contatti con l'esterno) deve qualificarsi come causa di impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione di lavoro. In ordine ad essa opera il meccanismo legale della sospensione del rapporto che rimane in quiescenza finché non cessi l'impedimento o l'azienda non dimostri che sia venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del vincolo contrattuale.

Ma la Suprema Corte non ha condiviso questo ragionamento ed ha confermato la decisione della Corte d'Appello rigettando il ricorso. Secondo la Cassazione non vi è dubbio che la carcerazione preventiva del lavoratore non possa definirsi assenza arbitraria né consenta, in linea di massima, all'imputato di avvisare "senza indugio" l'azienda della sua assenza. Tuttavia, nella specie, è stato evidenziato che a fronte dell'assenza iniziata il 2 giugno il lavoratore, tramite il suo legale, faceva pervenire all'azienda comunicazione della sua assenza solo il 5 luglio successivo e dunque non tempestivamente.

Secondo la Cassazione, sebbene possa discutersi se lo stato di carcerazione preventiva consenta al lavoratore di far pervenire "senza indugio" la comunicazione dell'assenza, non può dubitarsi che la comunicazione del 5 luglio sia comunque in contrasto con la disciplina speciale di cui all'articolo 21 del R.D. n.148/1931, non essendo stato dedotto in causa né tantomeno dimostrato che prima di tale data il lavoratore si trovasse nell'impossibilità di comunicare la sua assenza dal lavoro.

Circa le argomentazioni addotte in riferimento alla impossibilità sopravvenuta della prestazione e non già ad una assenza ingiustificata dal servizio, la Cassazione le ritiene del tutto infondate poiché si basano sulla erronea inapplicabilità al caso in questione della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui al R.D. 148/1931 che invece deve trovare applicazione.